

Il Giudice per le Indagini Preliminari

Dott. Francesco Messina

sciogliendo la riserva;

letta la richiesta di archiviazione nell'ambito del procedimento - n. 93/17 RGNR;

letta l'opposizione proposta;

ritenuto che, allo stato, non sono emersi elementi nuovi tali da far rivalutare i fatti d'indagine, e ciò anche considerando l'intera vicenda, ormai particolarmente datata nel tempo;

ritenuto che la richiesta della parte opponente, unicamente tesa alla riesumazione del cadavere della salma di Miccoli Lorenzo, nato a Pesaro il 3.9.1975 e ivi deceduto il 2.3.1995, risulta genericamente formulata, senza l'indicazione di quegli specifici atti d'indagini che possano portare a risultati seri e utili per le indagini, e ciò anche quanto al decorso del tempo circa i reati astrattamente ipotizzabili;

ritenuto, da ultimo, che l'opposizione all'archiviazione non possa fondarsi su "mere ipotesi", descritte anche in modo incongruo (cfr. la frase a pag. 3 dell'opposizione in cui si ipotizza una "somministrazione di farmaci talmente sballata"), le quali non possono dirsi sufficienti per realizzare atti di assoluta delicatezza e rilievo come la riesumazione richiesta;

P.T.M.

dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede.

Pesaro 13.6.2018

Il Giudice per le indagini preliminari

(dott. Francesco Messina)



TRIBUNALE PENALE DI PESARO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI

Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione

Ill.mo Sig. Giudice,

Il sottoscritto Avv. Luca Garbugli, nella sua qualità di difensore di fiducia del Sig. Miccoli Francesco, persona offesa dal reato p. e p. dall'art. 589 cp – in qualità di padre del defunto Miccoli Lorenzo - nel procedimento penale n. **93/2017 Mod. 45**, a carico di ignoti.

PROPONE OPPOSIZIONE

Avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero in data 15 marzo 2018, il cui avviso è pervenuto in data 17 marzo 2018 al sottoscritto difensore, chiedendo la prosecuzione delle indagini, sussistendo tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui sopra o degli altri delitti che la S.v. Ill.ma volesse ravvisare, ed in ogni caso insiste affinché l'Ill.mo Sig. Giudice voglia rigettare la richiesta ed ordinare la formulazione dell'imputazione a carico del/dei responsabili, per i seguenti

MOTIVI

Con riferimento alla richiesta di archiviazione, va detto che il Pubblico Ministero sembra non aver appropriatamente ricondotto la fattispecie concreta con quella astratta prevista dall' art. 589 o anche 590 c.p. o eventualmente prevista da altre fattispecie criminose, con conseguente erronea esclusione della fondatezza della notizia di reato.

Si precisa, come già palesato nei molteplici esposti presentati e nell'ultimo del 9 marzo 2018, che il Sig. Miccoli Francesco ha più volte chiesto la riesumazione della salma del figlio Lorenzo, deceduto il 2 marzo 1995 mentre stava espletando il servizio militare di leva presso il 28° reggimento "Pavia" di Pesaro. La morte è avvenuta presso il reparto di Ematologia dell'Ospedale "San Salvatore" di Pesaro. Il giovane era stato ricoverato con diagnosi di "sospetta" anemia, ma poi la realtà si dimostrò ben più grave tanto da essere trasferito nel reparto di ematologia, allora diretto dal Prof. Lucarelli, e seguito in particolare dal dott. Costante Delfini. Era quest'ultimo a seguire da vicino la vicenda clinica del Miccoli, le cui condizioni di salute precipitarono inspiegabilmente il 26 febbraio 1995, 20 giorni dopo il ricovero. Il dott. Delfini manifestò in più di un'occasione un atteggiamento critico e poco fiducioso di guarigione.

Alla fine dei conti quello che ha chiesto il Sig. Miccoli, assieme ai suoi famigliari, per cercare di capire quali fossero le cause della morte di suo figlio, "*morto come Gesù sulla croce*" come afferma sempre il padre, era ed è la riesumazione del cadavere. Tale richiesta era stata già formulata e respinta, questo è vero, in quanto ritenuta non decisiva ai fini del decidere.

In realtà le ulteriori perizie depositate con l'ultimo esposto del 9 marzo dimostrano il contrario.

Per questo motivo non si può veramente ammettere in nessun caso che non si sia provveduto a svolgere l'autopsia medico-legale dei

soggetti coinvolti, compreso lo stesso Miccoli, ma che almeno nel suo caso si sia rimasti legati al solo riscontro diagnostico che non aveva lo scopo di indagare le vere cause della sua morte, anche nel caso che esse fossero dovute ad altro che non alla malattia (Relazione Prof. F. Bruno pag. 18).

Il caso Miccoli, proprio per l'inspiegabilità di come si è verificato, è evidentemente e largamente possibile che si possa attribuire ad una volontà omicida.

Quest'ultima eventualità si potrebbe appurare solo a seguito della riesumazione del cadavere.

Come afferma il Prof Candela a pagina 5 della sua ultima relazione del febbraio 2018, la ricerca dei farmaci presenti nel materiale biologico del cadavere, la loro determinazione qualitativa e quantitativa appare necessaria se non fondamentale. Tale determinazione poteva essere fatta al momento del decesso, ma può essere eseguita anche successivamente (pag. 5).

Dai risultati di tale ispezione potrebbe emergere anche una somministrazione di farmaci talmente "sballata" – ipotesi per nulla peregrina leggendo le varie relazioni - da far propendere anche per la fattispecie di omicidio volontario, che non sarebbe in tal caso soggetto alla "mannaia" della prescrizione.

All'uopo, si chiede, pertanto, la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., la seguente investigazione suppletiva:

- 1) Riesumazione della salma di Miccoli Lorenzo, nato il 3/9/75 e

deceduto a PESARO il 2/3/95;

* * *

Tanto premesso si assumono le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia alla S. V. Ill.ma, respingere la richiesta di archiviazione, ordinando al Pubblico Ministero la formulazione dell'imputazione in relazione al reato p.e p. dall'art. 589 o 590 c.p., oppure in relazione agli altri reati che venissero ravvisati, magari previa eventuale prosecuzione delle indagini.

Con riserva di presentare ulteriori memorie.

Con doveroso ossequio.

Pesaro li 06.04.2018

Avv. Luca Garbugli